



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI PASSAPORTI ANIMALI DA COMPAGNIA: CANI, GATTI E FURETTI
ESPLETATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LE ATS DELLA LOMBARDIA**

Sondrio,



SOMMARIO

PREMESSE	4
ART. 1. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO	4
ART. 2. QUALITA', CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 4. ORDINAZIONI E CONSEGNE	8
ART. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	8
ART. 6. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	9
ART. 7. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 8. VIGILANZA E VERIFICHE	10
ART. 9. INADEMPIENZE E PENALITA'	11
ART. 10. RISCHI DA INTERFERENZA	12
ART. 11. CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 13. CAUZIONE DEFINITIVA	14
ART. 14. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO	14
ART. 15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	15
ART. 16. NULLITA' DEL CONTRATTO	15
ART. 17. SUBAPPALTO	15
ART. 18. RECESSO UNILATERALE	16
ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 20. SCIOPERO	18
ART. 21. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORDATARIE	18
ART. 22. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIUDICATARIA	18
ART. 23. CLAUSOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'	18
ART. 24. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA	19
ART. 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21

ART. 27.FORO COMPETENTE	21
ART. 28.NORME FINALI	21

ALLEGATI:

- A. Allegato A: Luoghi di consegna dei beni presso le ATS
- B. Allegato B: Specifiche tecniche di stampa



PREMESSE

La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.

In questo quadro complessivo si inserisce la D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2020”.

Per l’esercizio 2020 ha confermato l’impianto e l’assetto regolativo vigente in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale e pertanto, in materia di acquisti degli Enti Sanitari, conferma l’obbligo già previsto per gli Enti di adesione ai contratti/convenzione attivati da ARIA S.p.a., ovvero in subordine da Consip nonché l’attivazione di procedure di gara in forma aggregata tra Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Nel rispetto di quanto sopra definito, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna che fa parte dell’Unione di acquisto denominata “Unione ATS”, in qualità di capofila, procede all’espletamento della procedura di gara ed all’aggiudicazione della fornitura di passaporti animali da compagnia: cani, gatti e furetti, su delega/mandato delle seguenti ATS per il proprio fabbisogno e per quello delle ATS mandanti:

- ATS della Città Metropolitana di Milano;
- ATS dell’Insubria;
- ATS della Brianza;
- ATS di Bergamo;
- ATS di Brescia;
- ATS della Valpadana;
- ATS di Pavia.

L’aggiudicazione della fornitura da parte dell’Agenzia capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Impresa aggiudicataria e ciascuna delle Agenzie partecipanti all’unione di acquisto.

ART. 1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di passaporti animali da compagnia: cani, gatti e furetti per le ATS Lombarde.

L’importo complessivo presunto a base d’asta per la fornitura di passaporti animali da compagnia: cani, gatti e furetti per la durata di 48 mesi è pari a € 87.859,20 oltre IVA e, comprensivo dell’opzione di proroga di mesi 6 è pari a € 98.841,60 come di seguito specificato e secondo i quantitativi indicati nell’**Allegato 1** -

FABBISOGNO PRESUNTO:



Oggetto	CIG padre	Valore 48 mesi € IVA esclusa	Valore proroga € IVA esclusa	Valore totale base d'asta € IVA esclusa
passaporti animali da compagnia: cani, gatti e furetti	8470561012	87.859,20	10.982,40	98.841,60

I singoli Contratti di Fornitura saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il soggetto aggiudicatario.

Durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascuna Agenzia avrà la facoltà di imporre all'aggiudicatario modifiche alle prestazioni della fornitura, tali da comportare aumento o diminuzione del corrispettivo contrattualmente stabilito entro il limite di 1/5 (venti per cento) del corrispettivo stesso. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, ciascuna Agenzia procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

La consegna del materiale ordinato dalle singole ATS dovrà essere garantita presso gli indirizzi indicati nell'**Allegato A - LUOGHI DI CONSEGNA DEI BENI** al presente capitolato speciale d'appalto.

Il prezzo offerto deve tenere conto del fatto che devono essere garantite alle ATS almeno 1 consegna annuale.

Le spese di trasporto dovute ad ulteriori frazionamenti nelle forniture saranno concordabili con i singoli destinatari.

ART. 2. QUALITA', CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è così articolata:

PASSAPORTI

Passaporti numerati con codice IT030 e numero progressivo a partire dal numero partire dal n° 000XXXXXX (la numerazione effettiva verrà comunicata al momento dell'aggiudicazione) aventi le caratteristiche tecniche appresso indicate.

Caratteristiche tecniche essenziali del passaporto

Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 deve essere conforme al modello di cui all'Allegato B del presente capitolato, che è stato redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013 e deve essere conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato come sotto specificati:

1. formato del passaporto 24 facciate più copertina – legatura due punti metallici, si precisa che le dimensioni del passaporto formato chiuso devono essere le seguenti: 100×152 mm.



2. copertina del passaporto in carta patinata opaca gr 250- stampa 4+4 colori più plastificazione opaca su un lato coincidente con la prima e la quarta di copertina (ovvero pag. 1 dell'Allegato B), ovvero:
 - a. prima di copertina:
 - i. colore: blu (PANTONE® Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE® Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo (ovvero lato dx della pag. 1 dell'Allegato B);
 - ii. i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri;
 - iii. la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice IT030, seguito da un numero progressivo a partire dal numero 000XXXXXX (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella pag. 1 dell'Allegato B)
 - b. seconda e terza di copertina: colore bianco;
 - c. quarta di copertina: colore blu (PANTONE ® Reflex Blue).
3. le pagine interne del passaporto in carta patinata opaca uso mano gr. 150 - stampa 4+4 colori;
4. ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:
 - a. l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;
 - b. le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;
 - c. ogni pagina del passaporto, ivi comprese le pagine di copertina, come sopra indicato, deve recare, impresso a stampa, il codice IT030, seguito da un numero progressivo a partire dal numero 000XXXXXX (così come descritto al precedente punto 2.a.iii);
5. lingue: Il testo stampato deve essere redatto in lingua italiana e in inglese;
6. confezionamento: in scatole di cartone contenenti massimo 500 passaporti, confezionati con fascettatura interna di 50 passaporti per fascetta.

PELLICOLE ADESIVE IN PLASTICA TRASPARENTE

Pellicole adesive in plastica trasparenti (pari a n. 2 per ogni passaporto).

Caratteristiche tecniche essenziali della pellicola adesiva in plastica trasparente

1. formato della pellicola adesiva in plastica trasparente: le dimensioni della pellicola adesiva in plastica trasparente devono essere comprese tra 85×118 mm e 95×148 mm, si precisa che non verranno considerati idonei formati non ricompresi nei suddetti intervalli.
2. caratteristiche di sicurezza: la pellicola adesiva in plastica trasparente deve essere del tipo non rimovibile;
3. confezionamento: in scatole da massimo 500 pezzi.

La richiesta dei prodotti sarà effettuata con ordine di fornitura, a firma del Servizio competente della singola ATS.

L'aggiudicatario si impegna ad inviare alla Regione Lombardia Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria, all'indirizzo e-mail: veterinaria@regione.lombardia.it, i dati, elencati per mezzo di un foglio elettronico, come di seguito specificati:

DATA CONSEGNA	ATS RICHIEDENTE	PASSAPORTO DA N.	PASSAPORTO A N.	NUMERO TOTALE PASSAPORTI CONSEGNATI
---------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------------------------------

All'aggiudicatario potrà essere richiesto l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

La merce, accuratamente imballata, viaggia a rischio e pericolo dell'operatore economico aggiudicatario che ne risponde sino all'arrivo nel locale di destinazione.

La consegna dei prodotti dovrà essere garantita presso gli indirizzi indicati nell'**allegato A** al presente capitolato speciale d'appalto, in orario da concordare con due giorni di preavviso, salvo diversi accordi verbali fra l'aggiudicatario e la Struttura ricevente.

La fornitura deve essere accompagnata da documento di trasporto per l'immediato controllo dei colli e della loro integrità.

L'aggiudicatario deve presentare alla consegna dei beni, oggetto della gara, la documentazione prevista dalla legge vigente (d.d.t.) che dovrà riportare il numero dell'ordine emesso dalla singola ATS, il codice articolo e la destinazione della merce e sarà firmato per l'immediato controllo dei colli e della loro integrità dai referenti Responsabili delle Strutture riceventi.

La firma per ricevuta non impegna in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità consegnata ed è facoltà di ogni singola ATS effettuare le verifiche di cui al successivo art. 8.

L'ATS non accetterà merci che dovessero presentare delle difformità, anche minime, rispetto a quanto indicato in sede d'offerta.

Lo scarico del materiale è a cura del Fornitore che, peraltro, non potrà avvalersi del personale dell'Ente. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto di fornitura è stabilita in 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti stipulati dalle ATS aggregate.

Le ATS si riservano la facoltà di prorogare la durata del contratto stipulato alle medesime condizioni economiche contrattuali per il periodo di mesi sei e/o per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad individuare il nuovo aggiudicatario per il periodo successivo in conformità a quanto previsto nell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 4. ORDINAZIONI E CONSEGNE

Gli ordinativi di fornitura verranno emessi ed inviati tramite NSO/NRO conformemente a quanto previsto da Decreto MEF 7 dicembre 2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale", pubblicato in GU Serie Generale n.298 del 24-12-2018 e successiva modifica con Decreto MEF 27 dicembre 2019 "Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 concernente "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205." Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2020.

Le consegne nelle modalità definite nel presente capitolato, dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 15 giorni solari dalla data dell'ordine.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'ATS contraente; in tale caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro due giorni dal suo verificarsi, a mezzo PEC.

Le merci dovranno essere consegnate con il relativo documento di trasporto e scaricate nei luoghi suddetti a cura, rischio e spese del fornitore, negli orari di ricevimento merci.

ART. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume l'obbligo di svolgere la fornitura conformemente a quanto descritto nel presente Capitolato, in particolare si impegna a garantire:

- a) la consegna dei prodotti presso i siti indicati nel precedente articolo 1 del presente CSA;
- b) la comunicazione del nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di un proprio dipendente quale Responsabile della fornitura;
- c) l'assunzione di tutte le spese di trasporto, imballaggio, carico e scarico, facchinaggio ed ogni altro onere derivante dalla consegna del materiale, che restano a rischio, a cura e a spese della società aggiudicataria;



- d) il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente CSA;
- e) l'impiego di proprio personale regolarmente assunto e operante sotto la sua responsabilità esclusiva. Il personale addetto alla fornitura dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze delle Agenzie e dovrà essere di assoluta fiducia e provata riservatezza;
- f) il possesso e/o l'acquisizione, prima dell'avvio del contratto, di eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della presente fornitura. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà la risoluzione del contratto;
- g) la comunicazione, con idoneo anticipo, di eventuali periodi di chiusura per ferie e/o ponti infrasettimanali, onde consentire la programmazione di eventuali lavori urgenti: in mancanza di tale preventiva segnalazione, in caso di necessità, le Agenzie contraenti provvederanno all'acquisizione di quanto necessario presso altro fornitore, addebitando gli eventuali maggiori oneri all'aggiudicatario;
- h) che la qualità della fornitura resti inalterata per tutta la durata del contratto. Dovrà, altresì, impegnarsi, durante il contratto, a sottoporre all'attenzione delle Agenzie contraenti la sopraggiunta disponibilità di promozioni o evoluzioni di prodotti i quali potranno essere forniti, in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso ed autorizzazione dalle Agenzie contraenti.
- i) a consegnare la merce sempre accompagnata dal D.D.T. che deve riportare i seguenti dati:
 - il numero di ordine a cui si riferisce;
 - la quantità;
 - il numero dei colli;
 - la tipologia (descrizione e modello);
 - il peso dei prodotti consegnati;

ART. 6. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento dell'appalto affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dalle Agenzie contraenti in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o dei propri operatori.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E', altresì, responsabile nei confronti delle Agenzie contraenti e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi operatori e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere le singole Amministrazioni sollevate ed indenni da

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 7. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le ATS, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvederanno alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall'ATS per l'esecuzione del contratto.

Al Direttore di esecuzione del contratto compete la verifica di conformità della fornitura resa rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e nel presente disciplinare e l'espletamento delle attività previste dall'art.102 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8. VIGILANZA E VERIFICHE

Le forniture di competenza delle ATS Lombarde oggetto del presente capitolato devono essere accettate dai soggetti fruitori contraenti: per accettazione della fornitura si intende che questa corrisponda ai requisiti prescritti dal presente capitolato e dal successivo contratto. L'ATS ordinante, utilizzando le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla. Sono rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute nel contratto o ai campioni presentati in sede di gara.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino ricevente entro 12 giorni dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura sarà effettuato dal Dipartimento Veterinario dell'ATS ordinante.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi:

- a. restituzione della merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla, entro i termini indicati dal Dipartimento Veterinario dell'ATS ordinante (che comunque non dovranno essere superiori a cinque giorni lavorativi), con altra rispondente ai requisiti contrattuali;
- b. in caso di comprovata urgenza o di indisponibilità del fornitore ad ottemperare a quanto disposto alla precedente lettera a), l'ATS ordinante si riserva di procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni, con restituzione della merce al fornitore senza chiederne la sostituzione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera comunque l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti non rilevabili al momento dell'accettazione dei beni, e rilevati all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed imputabili al fornitore.

ART. 9. INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora l'aggiudicatario non effettuasse o ritardasse la consegna del genere da fornire, le Amministrazioni Contraenti fruitrici del contratto, previa comunicazione a mezzo pec, si riservano la facoltà di provvedere altrimenti, addebitando all'aggiudicatario stesso i maggiori oneri sostenuti, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Qualora l'aggiudicatario sia impossibilitato a fornire in un'unica soluzione i prodotti ordinati, lo stesso dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente, e ove questa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità nel caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto. In tali circostanze, l'importo della penale sarà pari al:
 - 10% per le forniture non eseguite o non idonee;
 - 1% per forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo; detta somma potrà essere trattenuta dalle spettanze del Fornitore.

L'Agenzia, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della eventuale garanzia fideiussoria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Le Amministrazioni Contraenti fruitrici del contratto, oltre all'applicazione della penale, hanno la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di sottoporre il materiale oggetto della fornitura, in qualunque momento, ad eventuale verifica di qualità attraverso analisi e controlli qualitativi presso le competenti strutture pubbliche o laboratori specializzati; il Fornitore si obbliga ad accettare l'esito delle perizie e il giudizio delle analisi.

ART. 10.RISCHI DA INTERFERENZA

Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è stata verificata la non sussistenza di rischi da interferenza derivanti dall'espletamento della fornitura in argomento. Conseguentemente non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza. L'affidatario dovrà comunque, a semplice richiesta delle ATS aggregate, presentare copia del DVR dell'attività oggetto del presente Capitolato di gara. L'operatore economico aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

ART. 11.CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'operatore economico aggiudicatario. Non verranno accettate condizioni vincolanti l'evasione degli ordini per quantità ed importi minimi.

Il prezzo offerto sarà, altresì, comprensivo di trasporto, facchinaggio, di tutti gli oneri di natura fiscale (Iva esclusa) ed ogni altra spesa accessoria.

Il prezzo complessivo determinato all'atto di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale, salvo variazioni disposte per legge, o eventuali condizioni più favorevoli derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione agli uffici competenti delle Agenzie contraenti.

L'aggiudicatario per quanto fornito ed accettato dovrà emettere per ogni singola consegna fattura elettronica da inviare direttamente all'Agenzia competente.

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG – derivato).

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Agenzia contraente, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Agenzia contraente di regolare fattura.

La fatturazione dovrà essere predisposta in analogia agli ordinativi emessi di volta in volta.

La fattura verrà respinta qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG, o lo stesso sia errato;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra fornitura effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.

Saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'Agenzia contraente provvederà al pagamento previa verifica della relativa regolarità del DURC.

L'I.V.A. sarà a carico dell'acquirente.

ART. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

In particolare, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture, dovrà:

- 1) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- 2) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

L'aggiudicatario provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane Spa, il contratto con l'aggiudicatario è immediatamente risolto.



L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 13. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o altra, in base alla percentuale di sconto praticata, secondo le disposizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dai regolamenti vigenti di ogni singola ATS aggregata.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia in cui ha sede ogni ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la revoca dell'affidamento all'aggiudicatario inadempiente.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto del presente capitolato.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Per eventuali riduzioni della garanzia si rinvia a quanto prescritto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 14. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e



opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

ART. 15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D. L.vo 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all'art. 67 del D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 16. NULLITÀ DEL CONTRATTO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

La violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.

ART. 17. SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto

non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18. RECESSO UNILATERALE

L'Agenzia contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte degli Enti del Sistema Sanitario Regionale;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di Aria S.p.a. avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
- pubblicazione da parte dell'ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'Agenzia contraente, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Agenzia medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento della prestazione effettuata secondo il disposto dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico dell'operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Agenzia contraente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, le ATS potranno chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario mediante P.E.C., nei seguenti casi:



- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista ed eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS;
- sub-appalto non autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato;
- deposito avverso l'aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- cessione di crediti, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme del piano triennale di prevenzione alla corruzione di ciascuna Agenzia, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento delle ATS aggregate e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione della fornitura);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Agenzia contraente);
- nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, che diano luogo a contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., in esito alle quali le penali applicate nel periodo derivi un ammontare cumulato superiore al 10% del valore contrattuale di ciascuna Agenzia contraente, o quattro penali comminate in un anno;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la fornitura ad altro operatore economico. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Resterà a carico dell'aggiudicatario inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.



ART. 20.SCIOPERO

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi a carattere regionale o nazionale o cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicataria che impediscano il regolare espletamento della fornitura, la stessa dovrà darne preventiva comunicazione, in forma scritta all'Agenzia contraente, almeno 3 (tre) giorni prima che l'evento si verifichi.

Nel caso lo sciopero si dovesse protrarre per un periodo superiore alle ventiquattro ore lavorative il Fornitore dovrà assicurare una fornitura minima per le consegne urgenti che verranno individuate dall'Agenzia contraente.

L'Aggiudicatario è in ogni caso tenuto a garantire le prestazioni indispensabili previste dalle disposizioni vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 21. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto delle ATS di rivalersi sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del contratto.

ART. 22. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIUDICATARIA

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'aggiudicataria, l'Agenzia contraente avrà diritto di pretendere la prosecuzione del contratto da parte della Ditta in liquidazione.

ART. 23. CLAUSOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 17 giugno 2019 - n. XI/1751, pubblicata su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26.06.2019, ha approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali". Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013.

Inoltre, l'aggiudicatario, espressamente, si impegna a rispettare le norme contenute nei seguenti documenti reperibili sui siti informatici dell'Agenzia contraente:

- "Codice di comportamento";



- “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”.

ART. 24. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ad avvenuta aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Ciascuna ATS stipulerà i propri contratti: tutte le spese di registrazione previste sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

In ossequio al Regolamento UE 679/2016 si forniscono, di seguito, informazioni sul trattamento dei dati personali che sono forniti dai soggetti interessati o acquisiti da altri Titolari del trattamento nell'ambito della procedura cui inerisce il presente invito e nella fase di gestione del contratto successivamente stipulato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati, raccolti nell'ambito della procedura e nella gestione del contratto, è l'ATS della Montagna, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale via N. Sauro n. 30 – 23100 – Sondrio (Tel: 0342.555111 – Fax 0342.555812– PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: ATS della Montagna, Via N. sauro n. 38 – 23100 Sondrio – PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it / E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è strumentale all'espletamento delle attività amministrative collegate alla procedura di affidamento e all'esecuzione e gestione del contratto successivamente stipulato e disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti. Essi vengono altresì trattati, in forma anonima, per la conduzione di analisi e studi statistici.

Il trattamento è quindi svolto dall'ATS nell'esecuzione degli obblighi previsti dalla vigente legislazione nonché nell'esecuzione dei propri compiti d'interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. Il trattamento è altresì necessario all'esecuzione del contratto o di obblighi precontrattuali.

I dati personali sono trattati dall'ATS della Montagna nel rispetto dei principi di liceità, esattezza, trasparenza, necessità, proporzionalità, integrità e riservatezza.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati personali è svolto mediante supporto cartaceo e/o mediante strumenti informatici ad opera di soggetti – anche esterni – espressamente autorizzati.

I dati personali sono conservati dall'ATS della Montagna (e/o da soggetti esterni a ciò delegati) per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge (nazionale e regionale) in materia di conservazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali raccolti non possono essere oggetto di diffusione se non nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I dati personali di cui sopra saranno comunicati dall'ATS della Montagna ad uno o più soggetti autorizzati solo nell'ambito della procedura cui inerisce l'invito e ai fini della gestione del contratto che sarà stipulato.

I dati personali potranno essere comunicati dall'ATS della Montagna all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed alle Autorità Indipendenti su specifica istanza delle stesse e comunque nell'esercizio di pubblici poteri e comunque nei casi espressamente previsti dalle vigenti normative regolanti il settore.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016)

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, la cancellazione dei dati (nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 679/2016) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato ha altresì il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, quest'ultimo può revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso precedentemente prestato. La revoca del consenso, tuttavia, non consentirà ad ATS di attivare/proseguire nelle valutazioni dell'offerta presentata.

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale dell'ATS della Montagna, Via N. Sauro n. 38 – 23100 Sondrio e consegnata a mano o trasmessa a mezzo del servizio postale o via PEC (protocollo@pec.ats-montagna.it).

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali seguendo le procedure previste dalla stessa Autorità.

L'aggiudicatario, qualora all'esito della procedura di affidamento se ne fosse ravvisata la necessità, viene nominato dall'ATS "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.



A tal fine, il Referente del servizio per conto del soggetto aggiudicatario viene individuato come Responsabile del procedimento ai fini del presente articolo.

Per effetto della nomina predetta, l'aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e dovrà garantire che il trattamento dei dati personali sia eseguito nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - per la parte non abrogata - , delle ulteriori disposizioni legislative vigenti e future e nel rispetto delle linee guida e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni trasmessi in ragione dell'esecuzione del contratto e comunque di cui dovesse venire in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi di riservatezza si estendono anche alla stipula del contratto ed alla fase di gestione del contratto medesimo e devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di riservatezza sopra richiamati.

In caso di inosservanza degli obblighi predetti, le ATS aggregate si riservano la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

ART. 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Laura Cusini – Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali del'ATS della Montagna: tel. 0342555869 - fax 0342555748 - email l.cusini@ats-montagna.it - pec protocollo@pec.ats-montagna.it.

ART. 27. FORO COMPETENTE

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione concernente l'esecuzione del contratto esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza di ciascuna Agenzia contraente, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

ART. 28. NORME FINALI

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti e al Codice Civile.

ATS della MONTAGNA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorella Cecconami

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.